

n. 2/20 Acc. Ristr.



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Sezione Civile e Fallimentare

Il Tribunale di Trieste, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei magistrati

dott. Riccardo Merluzzi - Presidente rel.

dott. Daniele Venier - Giudice

dott. Francesco Saverio Moscato - Giudice

- letto il ricorso per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione *ex art. 182 bis* L.F. presentato da **Kipre Holding s.p.a. in liquidazione**, C.F.: 1264300300, P.IVA: 00834030322

- esaminata la documentazione allegata;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

considerata, preliminarmente, la competenza per territorio del Tribunale adito, in quanto, nonostante la sede legale della società ricorrente sia sita in Modena, la sede effettiva, intesa quale centro direzionale dell'attività dell'impresa ove sono assunti gli atti di gestione e le decisioni effettive per la vita dell'impresa (v. Cass. 16116/2019) e che rileva ai fini dell'individuazione dell'Ufficio territorialmente competente, è da intendersi sita in S. Dorligo della Valle (TS), via J. Ressel n. 1, come del resto già ritenuto dal Tribunale di Modena che, con decreto dd. 25.2.2019, dichiarò, nel procedimento di concordato preventivo con riserva presentato dalla stessa Kipre holding S.p.a. in liquidazione, la propria incompetenza per territorio, ordinando la trasmissione degli atti a questo Tribunale, rilevando "*che la sede effettiva dell'attività di direzione e conduzione della stessa, debba ravvisarsi in S. Dorligo della Valle (TS) via J. Ressel n 1...*", e come appare implicitamente confermato dalla successiva presentazione innanzi allo stesso Tribunale di Trieste, da parte dei sindaci, del procedimento *ex art. 2409 c.c.* nei confronti della odierna ricorrente;



rilevato che la domanda è stata presentata da un'impresa commerciale in stato di crisi, assoggettabile a fallimento ai sensi dell'art. 1, II co. L.F.;

rilevato altresì che:

- è stata depositata la documentazione prescritta dall'art. 161 L.F., unitamente alla relazione redatta dal dottor Gianluigi Longhi, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, III co., lett. d) L.F., sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini previsti dall'art. 182 *bis*, I co. lett. a) – b);

- l'accordo è stato stipulato con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti, e, segnatamente, il 98,46% dell'esposizione complessiva della Società, ed è stato pubblicato in data 15.7.2020 nel registro delle imprese, acquistando efficacia da tale data;

- infine, nei trenta giorni successivi a detta pubblicazione nessun creditore ha proposto opposizione;

considerato quindi che sussistono tutti i presupposti per l'omologazione dell'accordo;

P.Q.M.

visto l'art. 182 *bis* L.F.

- omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti **Kipre Holding s.p.a. in liquidazione**, con sede legale in Modena, Viale Virgilio 58/C, e sede effettiva in S. Dorligo della Valle (TS), via J. Ressel n. 1, C.F.: 01264300300, P.IVA: 00834030322

- manda alla Cancelleria per la pubblicazione del presente decreto nel registro delle imprese.

Si comunichi a parte ricorrente.

Trieste, 25.9.2020

Il Presidente est.

dott. Riccardo Merluzzi

